

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai Commissari straordinari del Governo

**VISTA** la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2015 con il quale il prefetto dott. Santi Giuffrè, già nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, è stato confermato nel medesimo incarico fino al 31 luglio 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2016, sulla proposta del Ministro dell'interno concernente la nomina del prefetto dott. Domenico Cuttaia a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

**RITENUTO** che, al fine di assicurare continuità e efficienza alle linee di intervento inerenti il fenomeno antiracket e antiusura sul territorio nazionale, sussiste il perdurante interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni commissariali straordinarie, ai sensi del citato articolo 11 della legge 400 del 1988;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei Ministri,

## **D E C R E T A:**

### **Art. 1**

**1.** Il prefetto dott. Domenico Cuttaia è nominato per un anno, a decorrere dalla data del presente provvedimento, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, con i poteri di cui all'articolo 11, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### **Art. 2**

**1.** Al Commissario straordinario del Governo è attribuito il coordinamento, anche operativo, su tutto il territorio nazionale, delle iniziative e di ogni altra attività svolta nel settore della lotta al racket e all'usura dalle amministrazioni dello Stato e da ogni altro ente interessato, ferme restando le competenze nel settore alla lotta al racket e all'usura dell'Autorità di pubblica sicurezza.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo apposito monitoraggio, propone alle competenti autorità eventuali misure ritenute opportune.

**3.** Il Commissario straordinario del Governo cura, in adempimento alle direttive del Governo, ogni azione di coordinamento, anche a livello internazionale, con gli organismi dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, nonché con altri organismi internazionali, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e del

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di politiche e affari europei.

**4.** Il Commissario redige annualmente una relazione sull'attività svolta nella quale evidenzia il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico. La relazione è strettamente correlata alla liquidazione della parte variabile del compenso.

### **Art. 3**

**1.** Il Commissario straordinario del Governo adotta con propri decreti gli indirizzi e le misure occorrenti al fine di espletare i compiti affidatigli. Le spese eventualmente derivanti sono poste a carico dei pertinenti capitoli delle amministrazioni competenti.

### **Art. 4**

**1.** Il Commissario straordinario si avvale di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, istituita presso il Ministero dell'interno e composta da personale comandato dalle amministrazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, entro una quota non superiore alle trenta unità complessive, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

**2.** Il Commissario straordinario si avvale, altresì, previa intesa, di personale, mezzi e strutture delle amministrazioni indicate all'articolo 2, comma 1.

**3.** Il Commissario è autorizzato ad impegnare i fondi occorrenti per la propria attività e per il funzionamento della struttura di supporto e collegamento a valere sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno, relativamente ai compensi per il lavoro straordinario e trattamento economico di missione per il personale addetto, nonché le spese generali d'ufficio, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'interno con proprio decreto.

### **Art. 5**

**1.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso da attribuire al Commissario straordinario del Governo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a